

# TI\_GERICHTE 14.1997.24 vom 27. Juni 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-06-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.1997.24](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1997.24)

FR: TI\_GERICHTE 14.1997.24 du 27 juin 1997

IT: TI\_GERICHTE 14.1997.24 del 27 giugno 1997

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). b) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330). c) Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione va respinta (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338). d) Quale riconoscimento di debito il precedente ha prodotto una lettera 22 giugno 1995 (doc. B) inviata da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ in merito ai loro rapporti di dare e avere, nella quale accanto a diversi importi scritti con la macchina da scrivere, sono state apposte a mano delle correzioni e delle aggiunte, tra cui l'indicazione: "OK x per Bellinzona 22'000.--" una firma e la data "27/6/95". Scritto a macchina è stato poi indicato quanto segue: "A liquidazione avvenuta ti spetterà poi, da parte mia (\_\_\_\_\_) il quale commissione del lavoro \_\_\_\_\_ ossia ca. 55/60'000 fr." Ora, a prescindere dal fatto che verosimilmente il precedente è incorso in un errore di trascrizione sul PE della data del doc. B, da questo documento -che tra l'altro non è stato prodotto in originale- non emerge con la necessaria chiarezza la volontà dell'escusso di obbligarsi a pagare una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Infatti non solo non risulta chiaro il significato della firma apposta direttamente sotto l'importo di Fr. 22'000.-- aggiunto a mano, ma nemmeno è comprensibile se è stata adempiuta la condizione da cui dipende il versamento di Fr. 55/60'000.--, ossia se la liquidazione è avvenuta, di quale liquidazione si tratta e, se del caso, chi (l'escusso o la "\_\_\_\_\_" ?) sarebbe tenuto a versare il citato importo. Considerato che il limitato potere di cognizione

del giudice del rigetto non permette un'indagine volta a stabilire il reale significato di un documento confuso e contraddittorio quale il doc. B, in mancanza di un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l'istanza di rigetto dell'opposizione è stata correttamente respinta.

**E. 2**

La tassa di giustizia di Fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, è a carico di \_\_\_\_\_, che rifonderà a \_\_\_\_\_ Fr. 100.-- a titolo di indennità.

**E. 3**

Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il vicepresidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.